



Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

A.C. 1304

Dossier n° 66 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
21 novembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1304
Titolo:	Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	11
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	Esame in Commissione (iniziato il 13 settembre 2023)

Contenuto

La proposta di legge A.C. [1304](#) reca disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio ed istituisce la "Giornata nazionale dell'agricoltura".

Si ricorda che il disegno di legge S.17 (ora A.C. [1304](#)) è stato assegnato in sede redigente alla 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato il 23 novembre 2022 ed è stato successivamente approvato dall'Assemblea con modifiche rispetto al testo originario il 12 luglio 2023. Alla Camera, la proposta di legge in esame è stata assegnata alla XIII Commissione Agricoltura in sede referente il 18 luglio 2023 ed è stata abbinata alla proposta di legge C. [1123](#) recante disposizioni in materia di "Riconoscimento della figura dell'agricoltore e dell'allevatore custodi dell'ambiente e del territorio e delega al Governo per la tutela e la promozione dell'attività da essi svolta".

Essa è composta da **11 articoli**.

L'**articolo 1** prevede come finalità principale della proposta di legge in esame il riconoscimento della figura dell'**agricoltore custode dell'ambiente e del territorio**, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. Mediante tale riconoscimento, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema**, nel rispetto dei principi di cui all'[articolo 9 della Costituzione](#).

L'**articolo 2**, mantenendo fermo quanto previsto dalla [legge n. 194 del 2015](#), dispone un elenco di attività delle quali i soggetti legittimati ad ottenere il riconoscimento - ovvero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'[articolo 2135 del codice civile](#), nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale - devono occuparsi per essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

L'articolo 2 della legge n. 194 del 2015 reca una definizione di "agricoltori custodi" e di "allevatori custodi", i quali sono parte della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, che svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica. Inoltre l'articolo 2135 del codice civile qualifica come imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Con riferimento

all'esercizio dell'attività agricola, il Codice civile prevede anche la figura dei coltivatori diretti del fondo, inclusi nella definizione di piccoli imprenditori recata dall'articolo 2083.

Più in particolare, in estrema sintesi, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio i soggetti legittimati che si occupano di una o più delle seguenti attività: salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi; conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali; allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali; conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.

L'**articolo 3** prevede, al **comma 1**, che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolate, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, **possono promuovere** la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti. Il **comma 2** precisa che, per le citate finalità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere specifici **criteri di premialità** (come la riduzione delle imposte di rispettiva competenza) in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 5 (v. *infra*).

L'**articolo 4** dispone che, per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001](#) e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la **preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio**, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali. Il successivo articolo 15 consente alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

L'**articolo 5** prevede che gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio siano iscritti, su richiesta, in un apposito **elenco** da istituirsi presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6** istituisce la **Giornata nazionale dell'agricoltura**, identificandola con la seconda domenica di novembre. Al fine di celebrare la Giornata:

- lo Stato, le regioni, le province e i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche (**articolo 7**);
- le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura (**articolo 8**);
- la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale (**articolo 9**).

L'**articolo 10** istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un **premio al merito** denominato "*De agri cultura*", con riferimento al quale è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, riconosciuto agli agricoltori:

- che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o per l'impiego di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema (comma 1);
- che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo (comma 2).

L' **articolo 11** prevede, infine, la **copertura finanziaria** degli oneri, quantificati nella misura di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Relazioni allegata o richieste

La proposta di legge in esame è corredata di apposita Relazione Illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame appare principalmente riconducibile alle materie "**tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**" e "**ordinamento civile**", di competenza **esclusiva** dello Stato (art. 117 Cost., secondo comma, lettere s) e l)), oltre a quella dell'**agricoltura**, di competenza regionale **residuale** (art. 117, quarto comma, Cost.). Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni pubbliche e iniziative anche nelle scuole, assumono altresì rilievo le materie di competenza legislativa **concorrente** "**promozione e organizzazione di attività culturali**" e "**istruzione**" (art. 117, terzo comma, Cost.).

Con riferimento alla **tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «non si può discutere di materia in senso tecnico, perché la tutela ambientale è da intendere come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di "materia trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (*ex multis*: sentenze n. 262 del 2021, n. 77 del 2017, n. 278 del 2012). Secondo la Corte, dunque, la disciplina unitaria e complessiva dell'ambiente e dell'ecosistema inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto e deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. In linea con questa giurisprudenza, la legge costituzionale n. 1 del 2022 ha introdotto la tutela dell'ambiente nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione (art. 9). È al contempo stato oggetto di modifica l'articolo 41, secondo comma, ove si è previsto che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli originari, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Una seconda modifica ha investito il terzo comma dell'articolo 41, che riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Per quanto attiene all'**agricoltura**, si rileva che il provvedimento rimette, all'articolo 3, alle regioni l'autonoma definizione di misure di promozione della figura dell'agricoltore custode.

In ordine alla **promozione e organizzazione di attività culturali**, la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni».

Sebbene si tratti di una materia concorrente, le iniziative celebrative previste dalla proposta in esame non sembrano richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Cost066	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	✕ CD_agricoltura